

## **REGOLAMENTO DI EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI**

### **Articolo 1 - Premesse**

Il presente Regolamento disciplina l'emissione e la gestione di strumenti finanziari non partecipativi da parte della Cooperativa Edilizia "IN.COOP.CASA - Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa", in conformità allo Statuto sociale e alle vigenti disposizioni di legge.

### **Articolo 2 - Oggetto dell'emissione**

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, privi del diritto di voto, destinati a soci e/o terzi, finalizzati al finanziamento delle attività istituzionali e allo sviluppo delle iniziative mutualistiche.

### **Articolo 3 - Emissione**

- L'importo complessivo dell'emissione degli strumenti finanziari non partecipativi ammonta ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila e centesimi zero).
- Il valore nominale unitario degli strumenti finanziari non partecipativi è di euro 100,00 (euro cento e centesimi zero) per un numero totale di strumenti finanziari emessi di 5.000 (cinquemila).
- L'emissione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025.
- Gli strumenti finanziari emessi potranno circolare liberamente, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta.
- Il rendimento degli strumenti finanziari non partecipativi è determinato nella misura del 3% (tre per cento) annuo lordo.
- Gli strumenti finanziari non partecipativi verranno rimborsati ai sottoscrittori, mediante bonifico, alla scadenza di 5 (cinque) anni dalla data di loro emissione, con rimborso del capitale maggiorato degli interessi maturati annualmente, a decorrere dalla data del versamento effettuato dai sottoscrittori.

### **Articolo 4 - Caratteristiche degli strumenti finanziari**

Gli strumenti finanziari non partecipativi:

- non attribuiscono la qualità di socio a chi li sottoscrive;
- non attribuiscono diritti di voto in assemblea;
- conferiscono ai possessori diritti patrimoniali, consistenti nel rendimento agli strumenti finanziari riconosciuto, nonché il diritto al rimborso alla scadenza;
- hanno durata limitata;
- sono nominativi e la loro circolazione è regolata secondo quanto previsto dall'Articolo 3 che precede;
- non possono essere sottoposti a pegno o vincoli volontari senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- qualora gli strumenti finanziari non partecipativi siano sottoscritti dai soci operatori della società emittente la remunerazione annua non potrà essere superiore al 2% (due per cento) del limite massimo previsto per i dividendi ai sensi dell'Articolo 21 dello statuto sociale.

### **Articolo 5 - Modalità di sottoscrizione e assegnazione**

La sottoscrizione avviene:

- presso la sede legale della Cooperativa o sue delegazioni;
- entro il termine del 31 dicembre 2025
- mediante compilazione dell'apposito modulo di adesione, controfirmato dal sottoscrittore.

Il modulo di sottoscrizione deve contenere:

- generalità del sottoscrittore;
- dichiarazione di presa visione del regolamento e delle condizioni dell'emissione;
- importo sottoscritto;
- modalità di versamento (bonifico, assegno circolare non trasferibile, ecc.).

Il versamento della somma corrispondente al valore dello strumento finanziario sottoscritto deve avvenire contestualmente alla presentazione del modulo di adesione.

### **Articolo 6 - Rimborso e remunerazione**

Gli interessi matureranno annualmente, salvo diversa previsione.

La remunerazione non può eccedere i limiti stabiliti dallo Statuto e dall'articolo 2514, lettera b), Codice Civile.

Il rimborso avverrà mediante bonifico bancario entro 20 (venti) giorni dalla scadenza dei 5 (cinque) anni dalla data di emissione degli strumenti finanziari.

### **Articolo 7 - Diritti degli investitori e rappresentanza**

I titolari degli strumenti finanziari non partecipativi sono tutelati attraverso un rappresentante comune, ove previsto, e potranno essere convocati in Assemblea speciale ai sensi dell'Articolo 15 dello statuto sociale.

### **Articolo 8 - Comunicazioni**

La Cooperativa garantisce ai possessori degli strumenti finanziari un'informativa periodica sull'andamento della gestione.

### **Articolo 9 - Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle norme speciali sulle società cooperative e alle previsioni statutarie vigenti.